

Bruxelles, 21 settembre 2018
(OR. en)

12346/18

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0411(COD)**

**AVIATION 113
CODEC 1504**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	ST 15777/16 AVIATION 255 CODEC 1939
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità – Orientamento generale

1. Il 21 dicembre 2016 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.
2. Obiettivo della proposta è garantire coerenza giuridica con un accordo internazionale, più precisamente l'accordo sui trasporti aerei (ATA) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro, sottoscritto nel 2007. La decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'ATA è stata adottata dal Consiglio il 29 gennaio 2018.
3. L'11 maggio 2017 il Consiglio ha adottato una decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti per un accordo relativo all'eliminazione delle restrizioni temporali del regime aperto di wet lease, previsto dall'ATA. I negoziati sono tuttora in corso.

4. La proposta di regolamento di cui sopra è intesa ad adattare di conseguenza la legislazione dell'UE, più precisamente a modificare l'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1008/2008, che definisce le condizioni per il contratto di utilizzazione di aeromobili immatricolati in un paese terzo.
5. Al Parlamento europeo il fascicolo è stato assegnato alla commissione per i trasporti e il turismo (TRAN). Il 27 marzo 2017 il PE ha nominato come relatrice Claudia Tapardel (S&D, Romania). Il 27 aprile 2018 la commissione TRAN ha adottato la propria relazione in cui propone un piccolo emendamento della proposta della Commissione, che limita l'applicazione dei contratti aperti di wet lease agli accordi internazionali firmati dall'Unione e dai suoi Stati membri prima del 1° gennaio 2008. Il 30 maggio 2018 il Parlamento ha confermato il mandato conferito a Claudia Tapardel per i negoziati interistituzionali di trilogia con il Consiglio.
6. Nel luglio 2017 il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il proprio parere sull'adeguamento tecnico dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 1008/2008. Nel parere si accolgono le motivazioni della Commissione che giustificano la modifica del regolamento 1008/2008. Si sottolinea però che la modifica proposta non dovrebbe consentire contratti di wet-lease a lungo termine per motivi diversi da quelli previsti dall'articolo 13 del regolamento.
7. La proposta della Commissione che modifica il regolamento (CE) 1008/2008 è stata esaminata dal Gruppo "Trasporti aerei" il 12 gennaio 2017, il 23 luglio 2018 e il 14 settembre 2018. Le delegazioni hanno accolto con favore la proposta e hanno approvato il proposto allineamento all'ATA UE-USA. Alcuni di essi si sono tuttavia mostrati cauti quanto al rischio di abuso dei contratti di wet lease senza restrizioni temporali. Hanno proposto quindi di procedere con la proposta della Commissione ma di limitare la modifica del regolamento, più precisamente di renderla applicabile agli accordi sui trasporti aerei esistenti sottoscritti prima del 1° gennaio 2008, sulla base di diritti e obblighi reciproci per le due parti.

8. Sulla scorta delle osservazioni delle delegazioni la presidenza ha elaborato un testo di compromesso, che è stato convenuto a livello di Gruppo.
 9. Si invita pertanto il Coreper a esaminare il compromesso della presidenza figurante nell'allegato della presente nota e di trasmetterlo al Consiglio per l'adozione di un orientamento generale.
-

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di
servizi aerei nella Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1008/2008 comprende all'articolo 13 disposizioni che autorizzano i contratti di leasing, in particolare di wet lease, di aeromobili immatricolati in paesi terzi.
- (2) Tali contratti sono autorizzati in circostanze eccezionali, come la mancanza di aeromobili adeguati sul mercato dell'Unione, e dovrebbero essere strettamente limitati nel tempo e rispettare norme di sicurezza equivalenti a quelle contenute nella normativa dell'Unione e nazionale.

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

- (3) L'accordo sui trasporti aerei (ATA) tra l'Unione europea e gli Stati Uniti è stato sottoscritto nel 2007 e modificato dal protocollo del 24 giugno 2010. L'accordo ATA rispecchia l'impegno delle parti a perseguire l'obiettivo condiviso di continuare a rimuovere gli ostacoli all'accesso al mercato al fine di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell'Atlantico.
- (4) L'accordo ATA prevede un regime aperto di wet lease tra le parti. Le pertinenti disposizioni contenute nell'articolo 10 dell'accordo ATA autorizzano contratti di wet lease per il trasporto aereo internazionale a condizione che tutti i soggetti che vi partecipano dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari di norma applicate dalle parti.
- (5) Gli sviluppi in materia e le passate discussioni in seno al comitato misto istituito dall'accordo ATA hanno dimostrato che le parti trarrebbero beneficio da un accordo specifico in tema di wet lease, il quale apporterebbe una maggiore precisione alle pertinenti disposizioni dell'accordo ATA.
- (6) Comportando l'attenuazione delle restrizioni temporali attualmente esistenti, l'accordo si ripercuote sull'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1008/2008 che prevede limiti temporali nei casi di sottoscrizione da parte di vettori dell'Unione di contratti di wet lease con vettori di paesi terzi.
- (7) L'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), deve pertanto essere modificato per permettere l'attenuazione dei limiti temporali nei contratti di wet lease concordati negli accordi internazionali conclusi dall'Unione con paesi terzi.
- (7 bis) Tenendo conto del fatto che la Commissione sta attualmente esaminando il regolamento (CE) n. 1008/2008, comprese le sue disposizioni in materia di wet lease e il loro possibile impatto sui lavoratori e i consumatori, la portata del presente emendamento dovrebbe essere limitata all'allineamento del regolamento agli obblighi internazionali pertinenti. Il contratto internazionale di wet lease dovrebbe prevedere diritti e obblighi reciproci per le due parti e basarsi sull'accordo sui trasporti aerei esistente.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1008/2008, [...]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1008/2008, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"salvo diverse disposizioni contenute in un accordo internazionale di wet lease sottoscritto dall'Unione, basato su un accordo sui trasporti aerei di cui è parte l'Unione europea e sottoscritto prima del 1° gennaio 2008, è soddisfatta una delle seguenti condizioni"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
